CITTA' DI TREIA
(Provincia di Macerata)

Piazza della Repubblica, n. 2 - Cap 62010 TREIA (MC)
C.F. e P.I. 00138790431 – Tel. 0733-218705 - Fax 0733-218709

SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP
Ufficio POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 136 DEL 17-10-2018

Reg. generale n. 232 del 17-10-2018

Oggetto:	**ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIALE A. DIAZ NEGLI STALLI IMMEDIATAMENTE ADIACENTI A PORTA DELLE SCALETTE PER LA RISCONTRATA PERICOLOSITA' DELL'IMMOBILE CONTRADDISTINTO AL FOGLIO 57, PART. 255.**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL V SETTORE

PREMESSO che con relazione di servizio del 16 ottobre 2018, assunta al prot. n. 17.676 del 17 ottobre 2018 il personale del Corpo di Polizia Locale, a seguito di un intervento condotto congiuntamente con i Vigili del Fuoco di Macerata, accertava lo stato di pericolosità della parete muraria dell'immobile contraddistinto catastalmente al foglio 57, particella 255, come evidenziato nella predetta informativa che si riporta integralmente:

"*In data 12 ottobre 2018, alle ore 17:35 circa, operatori del comando Provinciale Vigili del Fuoco hanno eseguito un intervento di messa in sicurezza su immobile privato sito in via XX Settembre ai civici 61 e 63, catastalmente contraddistinto al foglio 57 mappale 255, per la bonifica della parete perimetrale insistente su viale Diaz dalle nidificazioni di vespe rinvenibili nelle fessurazioni della facciata.*

Nell'eseguire le operazioni di disinfestazione accertavano la carenza della giuntura in malta cementizia tra i mattoni laterizi costituenti la parete perimetrale del predetto immobile, insistente su viale Diaz, con distaccamento di porzione di mattone dal corpo murario che risultava in evidente stato di fatiscenza, diffidando i sottoscritti agenti di Polizia locale, intervenuti in ausilio e in assistenza alle operazioni, ad interdire, nell'immediato, il transito pedonale nella porzione di area ad uso pubblico costituente proiezione della facciata muraria.

Si è provveduto al transennamento, con segnaletica provvisoria, del marciapiede e dell'area adibita a parcheggio, attuando l'interdizione immediata dello spazio al transito pedonale e veicolare che la contingenza e la potenzialità del pericolo imponevano.

Della delimitazione dell'area e degli impedimenti apposti per interdirne l' uso pubblico esiste documentazione fotografica agli atti del Comando.

Dagli accertamenti istruttori è emerso che l'immobile de quo, catastalmente individuato al foglio 57, mappale 255, è stato oggetto dell' ordinanza contingibile ed urgente di

inagibilità n.270 ,registro generale 331 del 7 giugno 2017, per accertata inidoneità dei locali''sotto il profilo statico, all'uso preposto''.
L'ordinanza di inagibilità n.270 /331 del 7 giugno 2017 è stata adottata in base alle risultanze delle schede Fast n. 006 del 11 maggio 2017 prot.8649/2017 e successivamente confermata, nei rilievi, dalla scheda Aedes prot. 5397del 26 marzo 2017 redatta dall' architetto Stefania Calamante ed agli atti dell'ufficio C.O.C..
Gli intestatari dell'immobile,come risulta dalla visura catastale, sono individuati nel dispositivo della predetta ordinanza''.

DATOATTO che con la presente nota informativa si richiedeva il coinvolgimento dei Settori 3°, 4°, 5° e 7° dell'Ente per la valutazione delle verifiche tecniche da effettuarsi e l'adozione di eventuali provvedimenti da emanarsi in urgenza ritenuti opportuni per la messa in sicurezza dell'immobile;

RICHIAMATA la precedente ordinanza sindacale contingibile ed urgente di inagibilità n. 270/331 del 07/06/2017, con la quale veniva dichiarato inagibile il fabbricato ubicato in Treia, via dei Vasari n. 1, identificato catastalmente al foglio 57, particella 255, per accertata inidoneità dei locali *''sotto il profilo statistico, all'uso preposto''* come certificato nella scheda Aedes prot.5397 del 26 marzo 2017 redatta dall'arch. Stefania Calamante;

RITENUTO di dover provvedere nell'immediato a vietare l'accesso delle persone nell'area pubblica costituente proiezione dell'immobile e dover transennare la zona a tutela della pubblica incolumità;

VALUTATO che la situazione impone di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità attuando una delimitazione, con transennamenti e segnaletica provvisoria, del marciapiede e dell'area adibita a parcheggio costituenti la parete perimetrale dell'immobile, attuando l'interdizione immediata dello spazio al transito pedonale e veicolare che la contingenza e la potenzialità del pericolo imponevano;

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTO l'articolo 30 e ss. del Regolamento di esecuzione del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992;

VISTO l'articolo 54, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il decreto ministeriale del 10/07/2002 *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categorie di strada da adottare per il segnalamento temporaneo"*;

VISTI gli articoli 6, 7, 158 e 159 del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. e l'articolo 30 del relativo regolamento di esecuzione;

VISTI gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO il decreto sindacale n. 10 del 30/12/2017;

O R D I N A

L’istituzione del divieto di transito pedonale e veicolare su porzione di strada comunale e vicinale ad uso pubblico sita in via Armando Diaz, adiacente all’immobile catastalmente contraddistinto al foglio 57, particella 255, costituente proiezione della parete perimetrale strutturalmente compromessa.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato del controllo sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.
Ogni violazione alla medesima comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21 del D.Lgs. 285/1992 e quelle accessorie previste dal medesimo articolo.
Al Comando di Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica è demandato il compito di controllare l’esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 285/1992 è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le formalità previste dall’articolo 74 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

IL VICESINDACO
Edi Castellani

IL RESPONSABILE V SETTORE
Dott.ssa Barbara Foglia